

TORINO 20/06/22

**Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, art. 31 c. 1 - Una tantum 200,00 euro**

Al fine di beneficiare dell'Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti pari a euro 200,00 prevista per il 2022 dal DL Aiuti (DL 50/2022, art. 31 c.1), le chiediamo di

**DICHIARARE**

- di non essere titolare dei trattamenti previsti dall'art. 32 del DL Aiuti (D.L. 50/2022), per i quali la norma prevede l'erogazione diretta da parte dell'INPS, in via automatica o previa domanda all'Istituto (salvo i lavoratori domestici per i quali la domanda va presentata al Patronato):
- Trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro
  - Pensione o assegno sociale e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro
  - Pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro
  - Trattamenti di accompagnamento alla pensione e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro
  - Reddito di cittadinanza

di non aver già percepito l'indennità una tantum in altri rapporti di lavoro

di aver beneficiato dell'esonero contributivo IVS 0,8% L. 234/2021, in almeno uno dei mesi del primo quadrimestre 2022, in altri rapporti di lavoro.

Il datore di lavoro si riserva di verificare la spettanza dell'indennità una tantum, che è subordinata al possesso di determinati requisiti.

Distinti saluti

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_